

Regione	Leggi e provvedimenti amministrativi regionali vigenti	Sentenze Corte Costituzionale
ABRUZZO	<p>il calendario venatorio 2014-2015 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 207 del 23.06.2014</u></p> <p><u>L.R. 13 dicembre 2011, n. 43</u></p> <p><u>L.R. 10 agosto 2010, n. 39</u> <u>Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011</u></p> <p><u>L.R. 3 gennaio 2009, n. 2</u> <u>Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa</u> (Art.4-Disposizioni in materia di calendario venatorio. Limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 è prorogato il periodo di prelievo venatorio del cinghiale).</p> <p><u>L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 - art. 43</u> <u>Normativa organica per l'esercizio</u></p>	<p><u>Sentenza 310/2012</u>: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, c. 1, della l.r. 43/2011, in quanto la Regione ha approvato previsioni proprie del calendario venatorio 2011-2012 con legge anziché con atto secondario.</p> <p><u>Sentenza 20/2012</u>: dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, c. 2 e 3, e art. 5, c.1 della l.r. 39/2010, affermando il divieto da parte della Regione di impiegare la legge-provvedimento (per l'anno 2010-2011); dichiara inoltre l'illegittimità delle disposizioni che hanno previsto l'acquisizione del parere di un ente regionale, anziché dell'ISPRA.</p>

	dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente	
BASILICATA	<p>Il calendario venatorio 2014-15 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 807 del 26 giugno 2014</u> e dalla <u>D.P.G.R. n. 168 del 1° luglio 2014</u></p> <p><u>L.R. 9 gennaio 1995, n. 2</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</u></p>	
CALABRIA	<p>Il calendario venatorio 2014-2015 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 291 del 14 luglio 2014</u></p> <p><u>L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 - art. 50</u> <u>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002</u></p> <p><u>L.R. 17 maggio 1996, n. 9</u> <u>Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio</u></p>	<p><u>Sentenza 310/2011</u>: dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 11, c. 1, 14, 15, 16, c. 1 e 5, 18, 29, 46, 49 e 50 della l.r. 34/2010. In particolare, l'art. 50 della l.r. 34/2010 stabilisce il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili e non è prevista l'acquisizione del parere preventivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), richiesto dall'art. 18, comma 4, della l. 157/1992 per fissare il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria.</p> <p><u>Sentenza 313/2006</u>: dichiara l'illegittimità del provvedimento che ha modificato il calendario venatorio senza rispettare i limiti fissati dalla l. 157/1992.</p>
CAMPANIA	<p>Il calendario venatorio 2014-2015 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 207 del 23.06.2014</u></p> <p><u>L.R. 9 agosto 2012, n. 26</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania</u> (l'art. 24, stabilisce «La Giunta regionale, [...] entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria .</p> <p><u>L.R. 4 agosto 2011, n. 14</u> <u>Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale</u></p>	<p><u>Sentenza 209/2014</u>: dichiara l'illegittimità dell'art. 1, c. 19, lettera a), della l.r. 14/2011, che stabilisce la validità del calendario venatorio regionale triennale, anziché annuale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>

EMILIA ROMAGNA	<p>Il calendario venatorio 2014-2015 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 467 del 07/04/2014</u>; le Province approvano un proprio calendario venatorio provinciale integrativo (v. es. Bologna): <u>D.G.P. n. 2653 del 24/04/2014</u></p> <p><u>L.R. 2 marzo 2009, n. 1</u> Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)</p> <p><u>L.R. 10 luglio 2006, n. 10</u> Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009</p>	
FRIULI GIULIA	<p><u>D.G.R. n. 240 del 13/12/2012</u></p> <p><u>L.R. 6 marzo 2008, n. 6</u> Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.</p> <p><u>L.R. 17 luglio 1996, n. 24</u> Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.</p> <p><u>L.R. 1 giugno 1993, n. 29</u> Disciplina dell'aucupio</p>	VENEZIA
LAZIO	<p>il calendario venatorio 2014-2015 è disciplinato dal <u>D.P.G.R. n. T00216 del 15/07/2014</u></p> <p><u>L.R. 2 maggio 1995, n. 17</u> Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio.</p>	
LIGURIA	<p>Il calendario venatorio 2014-2015 è disciplinato dalla <u>D.C.R. n. 11 dell'08/04/2014</u></p> <p><u>L.R. 6 agosto 2012, n. 27</u> Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)</p>	<p><u>Sentenza 105/2012</u>: dichiara l'illegittimità costituzionale art. 1, c. 1, lett. A) e B), della l.r. 12/2011, con particolare riferimento all'approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo.</p> <p><u>Sentenza 191/2011</u>: dichiara</p>

	<p><u>L.R. 1 giugno 2011, n. 12</u> <u>Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni</u></p> <p><u>L.R. 29 settembre 2010, n. 15</u> <u>Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni)</u></p> <p><u>L.R. 1 luglio 1994, n. 29</u> <u>Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio</u></p>	<p>l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 1, della l.r. 15/2010, affermando che la disciplina statale, che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio, è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, e rientra nella materia di competenza esclusiva statale della tutela dell'ambiente.</p>
MARCHE†	<p>il calendario venatorio 2013-2014 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 995 del 9/7/2013</u> modificata dalla <u>D.G.R. n. 1384 del 7/10/2013</u></p> <p><u>L.R. 18 luglio 2011, n. 15</u> <u>Modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"</u></p> <p><u>L.R. 5 gennaio 1995, n. 7</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria</u></p>	<p><u>Sentenza 116/2012:</u> dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, c. 1, e 26, c. 1 della l.r. 15/2011; in particolare, l'art. 26, c. 1, è illegittimo nella parte in cui dispone che il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale, anziché prevedere unicamente la validità annuale.</p>
MOLISE	<p>il calendario venatorio 2013-2014 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 705 del 28/12/2013</u></p> <p><u>L.R. 10 agosto 1993, n. 19</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</u></p>	
PIEMONTE	<p>il calendario venatorio 2014-2015 è</p>	

	<p>disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 31-7448 del 15 aprile 2014</u></p> <p><u>L.R. 25 giugno 2013, n. 11</u> <u>Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19</u></p>	
PUGLIA	<p>il calendario venatorio 2013-2014 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 1549 del 5 agosto 2013</u> e dalla <u>D.G.R. n. 1550 del 5 agosto 2013</u></p> <p><u>L.R. 29 luglio 2004, n. 12</u> <u>Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria</u></p> <p><u>L.R. 13 agosto 1998, n. 27</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria</u></p>	
SARDEGNA	<p>Il calendario venatorio 2013-2014 è disciplinato dal <u>Decreto Ass. Ambiente n. 21011/DecA/29 del 19 settembre 2013</u> e dal <u>Decreto Ass. Ambiente n. 44 del 18 dicembre 2013</u></p> <p><u>L.R. 21 gennaio 2011, n.5</u> <u>Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)</u></p> <p><u>L.R. 7 febbraio 2002, n. 5</u> <u>Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia</u></p> <p><u>L.R. 29 luglio 1998, n. 23</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna</u></p> <p><u>L.R. 28 aprile 1978, n. 32</u></p>	<p><u>Sentenza 536/2002:</u> dichiara l'illegittimità costituzionale della l.r. 5/2002, perché l'estensione del periodo venatorio operata dalla Regione costituisce una deroga rispetto alla previsione legislativa statale, non giustificata da alcun elemento peculiare del territorio sardo, e anche perché l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, organismo tecnico scientifico cui lo Stato italiano ha affidato compiti di ricerca e consulenza sulla materia, ha espresso una valutazione negativa.</p>

	<u>Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna</u>	
SICILIA	<p>Il calendario venatorio 2013-2014 è disciplinato dal <u>Decreto Ass. Risorse agricole e alimentari n. 139/Gab/2013 dell'8 agosto 2013</u> <u>L.R. 10 agosto 2011, n. 19</u> <u>Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria</u></p> <p><u>L.R. 1 settembre 1997, n. 33</u> <u>Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale</u></p> <p><u>L.R. 30 marzo 1981, n. 37</u> <u>Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio</u></p>	<p><u>Sentenza 4/2000:</u> dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 50, c. 4, 19, c. 1, 18, c. 1, 17, c. 6, 18, c. 3, 19, c. 1 e 2, della l.r. 33/1997, perché la disposizione non prevede che l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emani il calendario venatorio regionale, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.</p>
TOSCANA	<p>Il calendario venatorio 2014-2015 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 559 del 7/7/2014</u></p> <p><u>L.R. 27 gennaio 2004, n. 3</u> <u>Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)</u></p> <p><u>L.R. 10 giugno 2002, n. 20</u> <u>Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")</u></p> <p><u>L.R. 12 gennaio 1994, n. 3</u> <u>Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"</u></p>	<p><u>Sentenza 90/2013:</u> dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della l.r. 20/2002, che prevede l'approvazione del calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo.</p>
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	<p><u>L.P. 9 dicembre 1991, n. 24</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia</u></p>	<p><u>Sentenza 227/2003:</u> dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 29, c. 2, 4, 7 e 9 della l.p. 24/1991, nella parte in cui prevedono specie cacciabili diverse e periodi venatori più ampi di quelli</p>

		previsti dall'art. 18 della l. 157/1992 e nella parte in cui non prevedono l'obbligatorietà del parere dell'INFS preliminare all'adozione di provvedimenti sulla regolazione della caccia.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	<p><u>L.P. 12 dicembre 2011, n. 14</u> <u>Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica</u></p> <p><u>L.P. 12 maggio 2010, n. 6</u> <u>Legge di tutela della natura e altre disposizioni</u></p> <p><u>L.P. 17 luglio 1987, n. 14</u> <u>Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia</u></p>	
UMBRIA	<p><u>Calendario venatorio 2014/2015</u></p> <p><u>L.R. 29 Luglio 2003, n. 17</u> <u>"Ulteriore modificazione della legge regionale 17.5.1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"</u></p> <p><u>L.R. 17 maggio 1994, n. 14</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</u></p>	<u>Sentenza 393/2005</u> : dichiara la questione di illegittimità dell'art. 3 della l.r. 17/2003 infondata, poiché la norma regionale non si discosta da quanto previsto dalla norma statale, che fissa uno <i>standard</i> minimo di tutela della fauna.
VALLE D'AOSTA	<p><u>L.R. 27 agosto 1994, n. 64</u> <u>Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria</u></p>	
VENETO	<p>il calendario venatorio 2014-2015 è disciplinato dalla <u>D.G.R. n. 1074 del 24 giugno 2014</u></p> <p><u>L.R. 9 dicembre 1993, n. 50</u> <u>Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio</u></p>	